CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0002600 - Interno - 20/04/2023 - 16:01

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Oggetto: rendiconto 2022-XI Legislatura del Gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "De Luca Presidente".

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti; Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1,

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0006884/e del 20/04/2023 16.16 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
20/04/2023 16.16-2023000684

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000132 - 20/04/2023 - 16:01

commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

Vista la deliberazione n. 62/2023/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

Visti il Decreto Presidenziali n. 28/2021 e n. 34/2021, con i quali il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Vista l'istanza del 12.04.2023, con la quale i magistrati istruttori hanno chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 42/2023, e n. 47 con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 e successivamente rinviato alla camera di consiglio del 20 aprile 2023;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori, dott.ssa Ilaria Cirillo e dott.ssa Stefania Calcari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 2855-2786/23, trasmessa a mezzo PEC in data 22 febbraio 2023 a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 1253/23, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo "De Luca Presidente" e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2022 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del Gruppo, la somma di euro 62.886,24 con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 68.731,42 mentre le spese effettuate sono pari ad euro 75.811,41 di cui euro 75.353,99 per spese di consulenza, studi ed incarichi ed euro 457,42 per commissioni e oneri bancari, con un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 55.806,25.

Con deliberazione n. 44/2023/FRG, questa Sezione regionale di controllo ha disposto la comunicazione al Gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di giorni trenta ai fini della regolarizzazione.

Con nota del 06/04/2023, acquisita al protocollo n. 0005978 del Consiglio regionale e trasmessa, a mezzo PEC, in pari data a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio stesso (assunta al prot. SC CAM n. 2327), il Gruppo consiliare "De Luca Presidente" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la mentovata deliberazione n. 44/2023/FRG.

DIRITTO

1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, "le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali".

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, della Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, "contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9". Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale.

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che "l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio".

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia "pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione".

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale "il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale" (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).

3. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari.

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012).

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2021, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "principio generale delle norme di contabilità pubblica", essendo "strettamente correlato al dovere di dare conto delle

modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari" (sentenza n. 39/2014).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo di che trattasi "se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "non assume natura meramente formalistica - come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra

sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).
Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza ["la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", mentre "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge" (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento.

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Statuto, "il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo".

I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata "Funzionamento dei gruppi consiliari").

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, "a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza; unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari".

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - "in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni") - l'art. 3 della legge in esame prevede che, "a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente".

5. Rendiconto del Gruppo consiliare "De Luca Presidente".

Come è stato detto, con nota prot. n. 2855-2786/23, trasmessa a mezzo PEC in data 22 febbraio 2023 a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 1253/23, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo consiliare "De Luca Presidente", di cui all'allegato prospetto redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

Rendiconto XI Legislatura (01.01.2022 - 31.12.2022)
del Gruppo Consiliare Regionale De Luca Presidente

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro 62.886,24
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro
3)	Altre entrate (specificare)	Euro
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro 68.731,42
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro
	TOTALE ENTRATE	**Euro 131.617,66**
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro 75.353,99
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro
11)	Spese per libri. riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni nformatiche e di ufficio	Euro
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro
16)	Altre spese (spese bancarie)	Euro 457,42
	TOTALE USCITE	**Euro 75.811,41**

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	**Euro 68.731,42**
ENTRATE riscosse nell'esercizio	**Euro 62.886,24**
USCITE pagate nell'esercizio	**Euro 75.811,41**
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	**Euro 55.806,25**
Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2022 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad € 62.886,24 quale contributo 2022 per le spese di funzionamento del Gruppo in esame;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 75.811,41, di cui euro 75.353,99 per spese di consulenza, studi ed incarichi (voce U6), ed euro 457,42 per oneri bancari (voce U16).

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2022, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari ad € 55.806,25. Tale importo collima con il saldo finale al 31/12/2022 del conto corrente bancario intestato al Gruppo.

5.1. Fondi trasferiti per spese di funzionamento.

Giova premettere che il Gruppo consiliare "De Luca Presidente" risulta composto da n. 6 Consiglieri regionali. Nell'esercizio 2022 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 62.886,24.

La seguente tabella riporta le determine (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente ad interim dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", con le quali sono stati trasferiti i fondi al Gruppo de quo.

Atto della D.G. Risorse Umane Strumentali e Finanziarie	Importo
Det. N.276 del 16.03.2022	€ 5.240,52
Det. N.277 del 16.03.2022	€ 5.240,52
Det. N.541 del 18.05.2022	€ 5.240,52
Det. N.542 del 18.05.2022	€ 5.240,52
Det. N.674 del 27.06.2022	€ 5.240,52
Det. N.735 del 12.07.2022	€ 5.240,52
Det. N.833 del 01.09.2022	€ 5.240,52
Det. N.834 del 01.09.2022	€ 5.240,52
Det. N.950 del 07.10.2022	€ 5.240,52
Det. N.1157 del 23.11.2022	€ 5.240,52
Det. N.1228 del 07.12.2022	€ 5.240,52
Det. N.1303 del 20.12.2022	€ 5.240,52
Totale entrate Voce E.1	**€ 62.886,24**

Come è stato detto l'entità del fondo di funzionamento delle spese del Gruppo, erogato dal Consiglio regionale, dipende dalla composizione in termini numerici del Gruppo consiliare e dalla popolazione residente in Campania.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" - prevede: "in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "De Luca Presidente" originariamente composto da sei Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 5.240,52 [= 5.000+(0,05 x 5.590.681/51 consiglieri = 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 6= 5.240,52].

5.2. Fondi trasferiti per spese di personale.

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale. Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che "il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali". L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella materia de qua, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Ciò premesso, questa Sezione evidenzia che, con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce "fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale" è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari

esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente pronuncia di accertamento). Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

6. Registrazioni contabili e Autorizzazioni alla spesa.

Con riferimento ai Fondi trasferiti per spese di funzionamento del Gruppo in esame, il Collegio, in via istruttoria, ha rilevato una discrasia tra i prospetti contabili inseriti in nota integrativa e in ragione di ciò ha chiesto specifici chiarimenti. Segnatamente alla voce "Entrate disponibili nell'esercizio" recante al n. 4) Fondo cassa esercizio precedente per spese di funzionamento" veniva indicato l'importo di € 68.731,42, alla voce "Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio" il Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento risultava invece pari a zero, mentre il Fondo di cassa per spese di personale veniva quantificato in euro 68.731,42.

Sul punto, il Gruppo ha chiarito che: "trattasi di mero errore di trascrizione dei contenuti correttamente indicati nella nota integrativa: l'importo di € 68.731 ,42 è stato erroneamente trascritto al rigo "Fondo iniziale di cassa per spese di personale" in luogo del rigo corretto "Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento". Tale indicazione è congruente con la situazione contabile dell'anno precedente, visionabile alla pagina del portale istituzionale del Consiglio regionale della Campania amministrazione trasparente, organizzazione, organi di indirizzo politico amministrativo, rendiconti dei gruppi consiliari regionali - XI Legis". Si ritiene pertanto superato il rilievo avendo il Gruppo provveduto a rettificare e inviare alla pubblicazione il prospetto contabile.

Sotto il diverso profilo della corretta tenuta degli inventari, questa Sezione ha chiesto chiarimenti circa la mancata adozione e/o trasmissione del libro inventari del Gruppo da redigersi ai sensi dell' art. 1 lettera h) del DPCM in cui si prevede che *"per l' acquisto di beni strumentali dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute*

opportune registrazioni". Sul punto il Gruppo ha fatto presente che a "*decorrere dalla data di costituzione del Gruppo consiliare, e fino a tutto l'anno 2022, non sono stati effettuati acquisti di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative del gruppo. In carenza di beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo non è stato necessario effettuare registrazioni al libro inventari*" e ha allegato copia della prima pagina del libro inventari in formato elettronico. Il Collegio rileva, pertanto, che le suesposte criticità sono state superate.

Sotto il profilo delle carenze documentali, la Sezione ha richiesto invece chiarimenti in ordine alla mancata trasmissione del registro delle autorizzazioni alla spesa istituito dall'art 14 lett. a) del Disciplinare del Gruppo "Ai fini di una corretta tenuta della contabilità del Gruppo" in cui registrare "in ordine cronologico le autorizzazioni alla spesa e relativi atti autorizzativi".

Sul punto, il Gruppo ha rappresentato che "le sole spese sostenute sono quelle per la promozione istituzionale di cui alla lett.d), co.4, art. 1 dell'allegato A al DPCM 21.12.2012" chiarendo che "*per la spesa di cui trattasi, esulando per sua natura da quelle per l'acquisto di beni e servizi, si è ritenuto che la stipula del contratto fosse sostitutiva della preventiva autorizzazione alla liquidazione delle spese conseguenti*". Il Gruppo, pertanto, ha integrato le carenze rappresentate in sede di comunicazione ed ha provveduto "*ad autorizzare, ora per allora" le spese in argomento e ha allegato copia del registro e delle autorizzazioni alla spesa da parte del Presidente (o Vicepresidente) a ciò competente, con riferimento a ciascuno degli incarichi conferiti da parte del Gruppo e/o del singolo consigliere*". Il Collegio prende atto della intervenuta regolarizzazione e ritiene superati i rilievi.

7. Incarichi professionali e consulenze (U-6).

Relativamente alla voce n. 6) "spese consulenze, studi ed incarichi", dal rendiconto 2022 emerge l'effettuazione di spese per un Totale di euro 75.353,99.

7.2 Rilievi comuni a tutti gli incarichi.

Con specifico riferimento alle singole voci di spesa "consulenze, studi e incarichi", trattasi di spese relative a diversi incarichi aventi ad oggetto attività di consulenza e assistenza a supporto delle attività di comunicazione istituzionali del Gruppo e/o del singolo Consigliere, stipulati a nome del Gruppo consiliare "De Luca Presidente" come parte contraente, relativamente ai quali nella deliberazione n. 44/ 2023/FRG, questa Sezione ha rilevato ulteriori criticità di ordine formale e sostanziale.

Fermo restando quanto si osserverà partitamente con specifico riguardo alle singole voci di uscita nella successiva trattazione, di seguito si procede ad enucleare le contrededuzioni trasmesse in riscontro ai rilievi comuni a tutti gli incarichi conferiti.

7.2.1 Integrazione documentale.

Rispetto al profilo formale della mancata trasmissione dei documenti di riconoscimento per le dichiarazioni trasmesse telematicamente, ai sensi dell'art. 38, comma 2, DPR 445/2000 nonché dei curricula delle società e dei professionisti nel loro ambito eventualmente individuati per svolgere l'attività richiesta, il Gruppo ha trasmesso copia dei documenti di riconoscimento, i curricula/portfolio delle società e dei professionisti nonché, per le società, anche le visure camerali al fine di individuarne il legale rappresentante.

Sotto il profilo delle carenze documentali, la Sezione ha richiesto altresì la trasmissione delle dichiarazioni delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/ 2013, né quelle di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica, rese dal legale rappresentante e dai professionisti dagli stessi individuati per poter svolgere l'incarico. Le suesposte criticità sono state, quindi, superate, avendo il Gruppo integrato le suddette lacune.

Sotto il diverso profilo dell'irregolarità fiscale delle fatture, il Collegio ha rilevato infine, l'assenza, sulle fatture emesse da un professionista incaricato, dell'imposta di bollo di euro 2,00, prevista per tutti i contratti di importo superiore ad euro 77,47. Sul punto il Gruppo ha comunicato l'avvenuta regolarizzazione del bollo, mediante la riproduzione della fattura regolarizzata e la nota di consegna del bollo da parte del professionista.

Il Collegio prende atto della intervenuta regolarizzazione.

7.2.2. Procedure di conferimento dell'incarico.

In sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, questa Sezione ha chiesto, in via preliminare, chiarimenti in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi in esame e ai criteri di selezione del contrente privato, definito come "fiduciario" (v. "premesse" del contratto) senza che risultasse in alcun modo provata la "specifica ed adeguata professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico conferito, risultante da apposito curriculum" (v. art. 16 lett. d) del disciplinare del Gruppo).

Senonché, dall'oggetto e dal contenuto dei singoli contratti, venendo in rilievo l'affidamento ad un professionista di un servizio di natura intellettuale, in relazione al quale, tenuto conto del valore del servizio, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire lo svolgimento di una procedura negoziata così come previsto dall' art. 15 del disciplinare del Gruppo prevede che "a) A prescindere dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 [*rectius* d.lgs. 50/2016, n.d.r.] le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo e ciò al fine di attuare i criteri della trasparenza, concorrenza ed economicità b) E' d' obbligo il preventivo con offerta economica migliore; in caso di scelta diversa è necessario fornire adeguata motivazione delle ragioni di tale scelta".

In particolare, con specifico riferimento agli incarichi conferiti ai giornalisti professionisti (dott. Rocco e dott.ssa Cuoco) la Sezione rilevava altresì che *"la prestazione richiesta al professionista si inquadra nell'ambito dell' art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01 ss.mm.ii."*. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall' altro, l' espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis). Nelle premesse al contratto di cui trattasi si fa, invece, riferimento soltanto all' esame del curriculum professionale del giornalista incaricato *"fermo il rapporto fiduciario dell'incarico alla luce della particolarità del proprio contenuto, dal quale emerge che è in possesso di specifica ed adeguata professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico conferito"*.

In ragione di ciò, si chiedeva di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.

Con la richiamata nota di riscontro del 06/04/2023 il Gruppo consiliare ha riferito che *"la tipologia di spesa effettuata afferisce a contratti differenti dall' acquisto di beni e servizi, per i quali la procedura è stata introdotta. Trattasi, invece, di contratti aventi ad oggetto prestazioni di attività di comunicazione, divulgazione al pubblico di notizie e fatti nel rispetto dell'attività istituzionale del Gruppo in seno all' Assemblea consiliare cui consegue un rapporto di estrema fiducia che esige un affidamento intuitu personae per la prestazione di un' opera di natura intellettuale. Per quanto asserito, la scelta del giornalista*

e/o società di comunicazione, avviene con affidamento diretto, sulla base di precedenti rapporti maturati, sia diretti che con altri componenti dello stesso Gruppo consiliare, al fine di scongiurare l'ipotesi della selezione di professionista non idoneo per linea di pensiero, trattandosi pur sempre di incarico fiduciario".

A tal proposito, osserva il Collegio che tenuto conto della peculiare natura pubblicistica dei gruppi consiliari nell'esercizio delle funzioni istituzionali all'interno del Consiglio regionale (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 622/2021 e Cass. SS.UU. n. 5590/2020), alimentate da risorse finanziarie assegnate a quest'ultimo a carico del bilancio regionale (Corte cost., sentenza n. 39/2014), la gestione, da parte del Gruppo, dei contributi ricevuti non è libera nei fini, ma deve essere necessariamente propedeutica all'esercizio della propria funzione istituzionale, proprio in ragione della provenienza pubblica delle risorse ricevute e della confluenza del bilancio dei Gruppi consiliari in quello della Regione (v. SSRR. spec. comp. n. 19/2022/RGC). Ciò nonostante, è indubbio che determinati incarichi, in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica che il Gruppo svolge in seno all'Assemblea regionale e, dunque, della marcata componente fiduciaria che li connota, possano configurarsi come incarichi fondati sull'*intuitu personae*. Per le considerazioni esposte, tuttavia tale valutazione va effettuata caso per caso, in relazione al singolo incarico, non potendo la componente "fiduciaria" essere considerata *in re ipsa* per il solo fatto che l'incarico venga conferito da un Gruppo consiliare.

Nella fattispecie, il Collegio ravvisa negli incarichi conferiti la presenza di elementi che ne giustificano la qualificazione in termini fiduciari in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica e le descritte peculiarità del Gruppo, come si desume dall'analisi dell'oggetto contrattuale (art. 1) che *"è quello di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa (...)"*. Trattasi, dunque, di comunicazione istituzionale dei contenuti politici dell'attività svolta dal Gruppo in seno al Consiglio regionale" (v. delibera n. SCCAM/61/2022/FRG).

Ciò nondimeno, tenuto conto delle previsioni del disciplinare interno del Gruppo con specifico riferimento alle modalità di affidamento, il Collegio richiama l'attenzione per il futuro sulla necessità di una motivazione analitica che metta in luce le peculiarietà dell'incarico e quindi la possibilità di divergere da quanto prefigurato in fase di autoregolamentazione.

7.2.2. Necessità della spesa.

Con riguardo al profilo della necessità dell'incarico, nelle premesse dei contratti esaminati, si dà atto dell'assenza di personale interno avente una particolare competenza per le attività previste da ciascun singolo contratto. Attesa la genericità di quanto esplicitato nelle premesse esaminate, considerato che il presupposto della pattuizione non risultava suffragato da elementi idonei a valutarne la sussistenza, la Sezione, in via istruttoria richiedeva la trasmissione dell'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, con correlata specificazione delle qualifiche e le mansioni assegnate.

Sul punto, il Gruppo ha riscontrato che il personale in servizio presso il Gruppo consiliare, si compone di due unità di cui un dipendente di ruolo della Giunta Regionale della Campania, Categoria C, in posizione di comando presso il Consiglio regionale della Campania dal 01.12.2021, con l'incarico di Coordinatore Amministrativo del Gruppo e un dipendente della GORI S.p.a - in posizione di comando presso il Consiglio regionale della Campania dal 02.05.2022, con funzione di istruttore amministrativo.

Sul punto il Gruppo ha peraltro rappresentato che "*il personale su elencato risulta privo di professionalità specifica a svolgere l'incarico di consulenza ed assistenza a supporto delle attività di comunicazione istituzionali del Gruppo*".

Tenuto conto che il Gruppo è composto da sei consiglieri, considerate le due sole unità di personale non in possesso del titolo richiesto data la natura dell'incarico, si ritiene superato il rilievo.

7.2.3 Oggetto dell'incarico, incompletezza della documentazione dei reports e riferibilità della prestazione al professionista incaricato.

Riguardo all'oggetto dell' incarico conferito alla società Arcadia S.r.l., il Collegio in via istruttoria rilevava in riferimento al compenso professionale complessivamente pattuito di € 39.700,00 nel 2022, che erano stati liquidati € 34.700,00 mentre la restante somma rendicontata alla voce U6) di € 5.000,00 si riferiva invece ad un'obbligazione assunta con il contratto sottoscritto in data 18 giugno 2021 tra i

medesimi contraenti per un compenso professionale complessivo pattuito pari € 12.000,00.

Anche, con riferimento all' oggetto dell' incarico conferito alla società Incoerenze S.r.l., il Collegio rilevava in istruttoria che in riferimento al compenso professionale complessivamente pattuito di € 26.000,00 con il contratto sottoscritto il 28 luglio 2022, veniva rendicontato l'importo parziale di € 18.200,00 (rif. fatt. n. 101/2022 del 23/12/22). Nel rendiconto 2022 venivano altresì rendicontate alla voce U6 le spese di € 3.426,99 ed € 3.427,00 per delle prestazioni svolte dal medesimo professionista nel corso dell'anno precedente e liquidate nel 2022, relativamente alle quali non si riscontrava in allegato la documentazione probatoria delle fatture e del correlato contratto di riferimento.

Sotto il diverso profilo della durata del contratto, poi, il Collegio rilevava, come l'efficacia delle disposizioni contrattuali avrebbe dovuto concludersi alla fine del mese di novembre, tuttavia dalla documentazione trasmessa risultava che l'attività fosse stata svolta anche oltre il predetto termine, si richiedeva la trasmissione dell'atto di proroga o di rinnovo del contratto.

Pertanto, in sede di comunicazione, si chiedeva di chiarire, ai fini della verifica della corretta competenza finanziaria delle entrate e delle uscite, se tutti i crediti e debiti fossero stati rispettivamente incassati e pagati ovvero quante delle entrate e delle uscite corrispondono a debiti e crediti non ancora fossero estinti, avendo cura di trasmettere, nel caso sussistessero dei resti di pagamento o incasso non inclusi nel rendiconto, ad integrazione, il conto dei residui attivi e passivi, con l'indicazione della causale, della data del titolo e il correlato riscontro documentale.

Sul punto, il Gruppo ha fatto presente che "riguardo alla tempistica della liquidazione" delle prestazioni "*che le stesse sono state effettuate a conguaglio dell'importo pattuito dopo lo scadere del termine contrattuale, 31 dicembre di ciascun anno, e dopo aver ricevuto la documentazione giustificativa. In ottemperanza al principio di cassa, il rendiconto contiene le effettive entrate ed uscite finanziare avvenute nell'esercizio; tutte le spese riportate alla voce U sono state pagate nel 2022. D'altronde, le quote residue dei compensi ad Arcadia S.r.l. e ad Incoerenze S.r.l. sulla base degli incarichi conferiti nel 2022, ma non corrisposte al 31.12.2022, non sono state inserite nel rendiconto, uniformandosi in ciò alle identiche modalità adottate nel precedente anno*".

In riscontro alla rilevata mancata trasmissione dell'atto di proroga o rinnovo dell'incarico societario conferito, il Gruppo ha invece evidenziato che *"il divieto ex art.9, legge 22 febbraio 2000, n.28 e ss.mm.ii. impone "ope legis" la sospensione delle attività di comunicazione cui consegue il differimento del termine di scadenza delle obbligazioni contrattuali per il completamento delle attività professionali assegnate a fronte del corrispettivo pattuito, come, di fatto, risulta dai report di dettaglio allegati alla presente da cui si evince la continuità del rapporto fino a fine anno 2022"*.

A tal fine, il Gruppo ha allegato, la ratifica del differimento dei termini. Le suesposte criticità sono state, quindi, superate, avendo il Gruppo fornito i dovuti chiarimenti.

Sotto il diverso profilo della riferibilità della prestazione al professionista incaricato, in via istruttoria, il Collegio rilevava non solo che gli incarichi conferiti nelle diverse annualità avessero ad oggetto le medesime prestazioni, quanto anche che le prestazioni richieste alla società Arcadia S.r.l. apparivano per molti versi, sostanzialmente sovrapponibili a quelle conferite ad altri operatori dal medesimo Gruppo. In particolare, a riprova del predetto rilievo si osservava che diversi "link" trasmessi dal Gruppo al fine di comprovare l' attività svolta dalla società Arcadia S.r.l. risultavano in tutto sovrapponibili nella loro estensione letterale a quelli della società Incoerenze S.r.l.. Al contempo non era possibile accedere al contenuto delle pagine di cui ai collegamenti indicati in quanto non disponibili. In ragione di ciò, si chiedeva di riferire in merito alla sovrapponibilità dell'oggetto dell'incarico e di trasmettere i contenuti delle "pagine" di cui ai link trasmessi e comunque di comprovare documentalmente l'attività svolta e la riferibilità dell' attività svolta alla società incaricata, mancando -a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestassero le intervenute comunicazioni tra costei e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermassero l'avvenuta "consegna" a quest' ultimo del lavoro eseguito.

In riscontro ai rilievi formulati il Gruppo ha preliminarmente evidenziato che le prestazioni della Arcadia S.r.l per l'annualità 2021 sono state rese al Consigliere Capo Gruppo per le finalità istituzionali. Mentre le prestazioni della stessa Arcadia S.r.l per l'annualità 2022 sono state rese ai Consiglieri Mocerino, Venanzoni e Zannini che hanno trovato convergenza nel rapporto fiduciario.

Parimenti per la Incoerenze S.r.l. le prestazioni riferite alla annualità 2021 sono state rese ad un diverso e singolo Consigliere Luca Cascone per le finalità istituzionali. Mentre le prestazioni dalla stessa Incoerenze S.r.l. per l'annualità 2022 sono state rese ad altri consiglieri del Gruppo Raia, Lettieri, Cascone che hanno trovato convergenza nel rapporto fiduciario.

Sul punto il Gruppo ha pertanto messo in evidenza l'incremento di consistenza delle prestazioni, come si evince dal report integrativo di dettaglio, a giustifica della differenza dell'importo pattuito per le due annualità, rappresentando altresì che *"nella annualità 2022 tutti i consiglieri del Gruppo consiliare szi sono avvalsi delle prestazioni intellettuali acquistate suddivise a gruppi di tre. La convergenza del rapporto fiduciario ha consentito di mettere a punto un articolato rapporto più aderente alle finalità del Gruppo nel suo insieme. Ciò ha richiesto, necessariamente, la collaborazione tra le due società al fine di perseguire le strategie di comunicazione del Gruppo Consiliare. A tal fine, nella contrattazione, sono stati individuati il ruolo di coordinamento dei social media manager con l'ufficio stampa, affidato alla Incoerenze S.r.l., ed il ruolo di supporto all'ufficio stampa e ai social media manager, affidato alla Arcadia S.r.l. L' aggiornamento delle rispettive azioni promozionali, ha consentito l'osservanza delle finalità di azione del Gruppo Consiliare"*.

Con specifico riferimento al rilevato sovrapporsi delle iniziative nel report sintetico, il Gruppo ha invece motivato che esso *"è conseguente a questo aggiornamento comune delle due società Incoerenze S.r.l ed Arcadia S.r.l rispettivamente nei ruoli di coordinamento e di supporto alle attività di promozione. La società Incoerenze S.r.l. ha esposto nel report sintetico i link della "produzione della Arcadia S.r.l." i cui contenuti sono stati presi come partenza e condivisione preliminare dello scenario del Gruppo"*.

In tal senso, il Gruppo ha chiarito che *"nella prima parte della rendicontazione, meno voluminosa e la sola trasmessa (...) come giustificativo di spesa, ciascuna società ha sintetizzato l'attività svolta includendo le azioni programmate di comune intesa. Ciò ha determinato il disguido. Ogni dubbio è fugato dai rispettivi report di dettaglio che sono trasmessi in allegato (...) ove si evince che, ad eccezione delle attività di coordinamento e supporto, ciascuna società ha prestato la propria opera intellettuale a servizio di tre consiglieri differenti per ciascuna di esse, per le finalità istituzionali del Gruppo Consiliare"*.

In particolare, *"la società Incoerenze S.r.l. ha esposto nel report sintetico i link della "produzione della Arcadia S.r.l." i cui contenuti sono stati presi come partenza e condivisione preliminare differenti per ciascuna di esse, per le finalità istituzionali del Gruppo Consiliare ed in particolare: La società Arcadia S.r.l. ha prodotto il report di dettaglio per l'attività svolta*

per i Consiglieri Mocerino, Venanzoni, Zannini; La società Incoerenze S.r.l. ha prodotto il report di dettaglio per l'attività svolta per i Consiglieri Cascone, Lettieri, Raia".

Il gruppo ha pertanto trasmesso sul punto in allegato i report di dettaglio delle due società.

Le suesposte criticità sono state, quindi, superate, avendo il Gruppo integrato le suddette lacune documentali e fornito i dovuti chiarimenti.

7.2.3 Inerenza e rispetto del divieto di comunicazione nel periodo elettorale.

In riferimento alla rilevata carenza documentale la Sezione rilevava, altresì, che la scarna documentazione trasmessa dal Gruppo a corredo del rendiconto e l'impossibilità di accedere ai contenuti dei link indicati a riprova dell'attività svolta non solo contravveniva all'obbligo di completezza della documentazione (art. 3, cit. D.P.C.M.), per quanto ostacolava la verifica dell'inerenza all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012), oltre che la verifica del rispetto del divieto previsto dal richiamato DPCM in ordine alle spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

In riscontro ai rilievi formulati, il Gruppo ha trasmesso ad integrazione, i report di dettaglio delle attività svolte dai professionisti incaricati, da cui si evince la mancanza di attività di comunicazione nel periodo di divieto prescritto in materia di par condicio, rappresentando, altresì, che tale documentazione integrativa "è valido supporto a sostenere l'inerenza delle prestazioni effettuate alla attività istituzionale".

In particolare, in disparte anche qui quanto si rileverà sotto il profilo del coordinamento (v. *infra* § 8), in riferimento alla prestazione svolta dal professionista dott. Rocco, in via istruttoria la Sezione rilevava che l'attività svolta dal professionista non era stata adeguatamente comprovata dato che veniva allegata una sintetica relazione dell'incaricato e poche mail dalle quali risultava l'inoltro ad agenzie di stampa delle dichiarazioni rese dal singolo Consigliere appartenente al Gruppo, di cui una risalente anche ad un periodo antecedente alla sottoscrizione dell' incarico.

Sul punto il Gruppo ha precisato che la mail presentata dal professionista nel report finale, risalente al periodo antecedente la sottoscrizione del contratto, è "riconducibile alla fase di conoscenza in cui si forma e matura il "rapporto di fiducia". Trattasi di errore di allegazione da parte del professionista e di refuso nella trasmissione del rendiconto da parte del Gruppo".

8. Attività di coordinamento affidata nel 2021.

In riferimento all' incarico conferito al dott. Renato Rocco per l'importo complessivo di € 9.600,00 formalizzato con il contratto sottoscritto il 2 luglio 2021, avente ad oggetto obbligazioni assunte nel corso dell'anno precedente dal professionista incaricato e pagate il 13 gennaio 2022, va rappresentato quanto segue.

In merito, l'incarico prevede le seguenti "attività" di cui all'art. 2:

- Organizzazione e coordinamento dell' ufficio stampa, composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali, intrattenendo rapporti con la stampa e con gli altri media;
- Organizzazione e coordinamento di conferenze stampa ed iniziative pubbliche del Gruppo Consiliare;
- Coordinamento in tema di diffusione delle note stampa dei consiglieri del Gruppo, coordinamento della organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali;
- Coordinamento nei rapporti con le testate giornalistiche e web e con le emittenti televisive, al fine di diffondere le proposte e le iniziative del Gruppo.

E' altresì specificato nell'art. 1, l'oggetto e il contenuto del contratto "*L'oggetto è quello di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del gruppo e sulle iniziative politiche legata ad essa che si promuovono sul territorio e sui collegi elettorali della Campania coordinando le attività di comunicazione dei consiglieri e coordinando in particolare il lavoro dell'ufficio stampa a ciò preposto composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali*".

In disparte la discutibile parcellizzazione dell'oggetto del contratto in due articoli diversi, posto che "l'oggetto e il contenuto" del contratto (art. 1) non possono che avere riguardo, per la parte del professionista, alla "attività" (art. 2) ossia alla prestazione pretesa dal professionista da svolgersi - sicché una eccessiva frammentazione di tale voce finisce con l'essere talmente ridondante da far sbiadire i

precisi contorni descrittivi delle parole utilizzate - in merito all'attività di coordinamento resa dal dott. Rocco valgono le considerazioni di seguito riportate.
In sede istruttoria, la Sezione ha rilevato come nessun elemento di prova fosse stato accluso rispetto alla menzionata attività di coordinamento, limitandosi, i vari reports, solo a riportare, come già rappresentato, una sintetica relazione dell'incaricato in cui il professionista ha dichiarato di aver *"gestito il coordinamento della diffusione delle note stampa dei Consiglieri del Gruppo, delle interviste rilasciate ai Media, con l'obiettivo di diffondere quanto più possibile relative proposte e iniziative"* e poche mail dalle quali risultava l'inoltro ad agenzie di stampa delle dichiarazioni rese dal singolo Consigliere appartenente al Gruppo.
Tale lacuna documentale non è stata colmata dal Gruppo, circostanza questa resa ancor più rilevante dal fatto che, il medesimo Gruppo in sede controdeduttiva - in riscontro ai richiesti *"chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'attività svolta, in particolare per quanto concerne quella di coordinamento"* - si è limitato a rappresentare che *"la documentazione costituita dalle e-mail trasmessa in prima istanza, ovvero il rapporto epistolare del professionista incaricato con gli organi di comunicazione e di stampa è integrata con il report di dettaglio comprovante l'attività svolta* (allegato n. 11)". Tuttavia, osserva il Collegio che i reports allegati lungi dal comprovare l'effettivo svolgimento della conferita attività di coordinamento si risolvono in sei articoli di stampa riferiti a dichiarazioni di un singolo consigliere (Venanzoni).

Vieppiù, anche la descrizione dell'oggetto della fattura n. 1/2021 documenta-solo l'attività di "compenso per servizi svolti per Vs conto come da conferimento di incarico professionale", senza alcun riferimento alla attività di coordinamento.

Val la pena, inoltre, richiamare l'attenzione sul fatto che, anche dall'analisi del ridetto art.2, l'attività di coordinamento sembra assolutamente prevalente. Eppure, in nessun allegato dai vari reports l'attività in questione trova una forma minima di conforto documentale. Difatti l'attività svolta dall'incaricato non viene documentata in maniera sufficientemente specifica, tale da poterne provare e, in questa sede, verificare l'effettiva inerenza alle esigenze istituzionali del Gruppo. Né la dichiarazione del Capo gruppo è idonea a fornire adeguata prova di tale inerenza, poiché non è suffragata da alcuna documentazione atta a confermarla perdurando l'assenza agli atti qualsiasi documento a comprova dell'effettivo e concreto svolgimento della relativa prestazione (Cfr. in tal senso SS.RR., sent. n. 19/2022; sent. n. 23/2021/RGC; sent. n. 22/2021/RGC;

sent. n.15/2021/RGC; sent. n. 11/2021/RGC; sent. n. 30/2020/RGC; sent. n. 29/2020/RGC; sent.n. 28/2020/RGC; sent. n. 28/2017/EL; sent. n. 10/2017/EL; sent. n. 20/2016/EL; sent. n.29/2014/EL; sent. n. 39/2014/ELSS.RR. in spec. comp. Sentenza n. 20/2016/EL). **Alla luce di quanto espresso, pertanto, il Collegio dichiara non regolare la spesa sostenuta dal Gruppo con riguardo all'incarico conferito al dott. Renato Rocco.**

8. Conclusioni.

Per le suddette considerazioni, questa Sezione ritiene irregolare la spesa di euro 9.600,00 relativa al contratto di incarico professionale stipulato tra il Gruppo consiliare "De Luca Presidente" e il professionista dott. Renato Rocco, sottoscritto il 2 luglio 2021 e liquidato il 13 gennaio 2022, con cui è stato affidato al predetto professionista l'incarico di "Organizzazione e coordinamento dell' ufficio stampa, composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali, intrattenendo rapporti con la stampa e con gli altri media; Organizzazione e coordinamento di conferenze stampa ed iniziative pubbliche del Gruppo Consiliare; Coordinamento in tema di diffusione delle note stampa dei consiglieri del Gruppo, coordinamento della organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali; Coordinamento nei rapporti con le testate giornalistiche giornalistiche e web e con le emittenti televisive, al fine di diffondere le proposte e le iniziative del Gruppo" (rif. fatt. n. 1-2021 del 30/11/2021);

Alla pronuncia di accertamento di irregolarità della Sezione regionale consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, d.l. n. 174/2012 che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

Come è stato evidenziato nel § 3, la Sezione regionale non adotta una statuizione di condanna alla restituzione delle somme inerenti alle voci di spesa affette da irregolarità, in quanto tale effetto deriva direttamente dalla legge. Dall'accertamento dell'irregolarità discende, invece, un effetto conformativo consistente nella doverosa attivazione dell'Assemblea regionale ai fini del recupero delle somme dovute.

Al riguardo, per completezza, mette conto evidenziare che l'art. 3 – quinquies della citata legge regionale n. 6/1972, aggiunto dall'articolo 26, comma 3, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6, prevede che, in caso di accertamento della "non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti", l'obbligo di restituzione "si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1".

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "De Luca Presidente" con esclusione della posta di € 9.600,00 relativa all'incarico affidato al dott. Renato Rocco.
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023.

I Magistrati relatori

Ilaria Cirillo

Stefania Calcari

Il Presidente

Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria 20 APR. 2023

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato